

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

“Fondo nazionale politiche giovanili in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata rep. n. 127/CU del 17 ottobre 2024”, GECO 14 - GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI - Contributi nazionali per la concertazione con gli Enti locali: anno 2026 - Avviso alla presentazione di Piani provinciali delle politiche giovanili realizzati da Comuni capoluogo di provincia, Unioni di Comuni e Comuni non inseriti in Unioni di Comuni” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.....

TRA

Il Comune/Unione di Comuni di _____, con sede a _____, in _____, C.F. _____, in persona del Sindaco/Presidente/Assessore/Dirigente competente, nato/a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____ In qualità di Capofila

E

Il Comune/Unione di Comuni di _____, con sede a _____, in _____, C.F. _____ in qualità di partner rappresentato dal Sindaco/Presidente/Assessore/Dirigente competente, nato/a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____

E

Il Comune/Unione di Comuni di _____, con sede a _____, in _____, C.F. _____ in qualità di attuatore del progetto rappresentato dal Sindaco/Presidente/Assessore/Dirigente competente, nato/a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____

PREMESSO CHE

- Con le deliberazioni di Giunta regionale:
 - ✓ n. 2180 del 18/11/2024 “Approvazione del Piano triennale, interventi regionali programmati a valere dell’Intesa Rep. n. 127/CU del 17 ottobre 2024, GECO 14 - Giovani evoluti e consapevoli” viene data attuazione alla programmazione degli interventi regionali in materia di politiche giovanili per gli anni 2024, 2025 e 2026;
 - ✓ n..... del _____ viene data attuazione, mediante Avviso pubblico, alla parte delle risorse GECO 14, inerente alle azioni locali per l’anno 2026;
 - ✓ n. 631 del 27/04/2026 “Approvazione del "Piano finanziario di dettaglio, anno 2026, interventi regionali programmati a valere dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. N. 127/CU del 17 ottobre 2024", GECO 14 - Giovani Evoluti e Consapevoli” è stato definito quale strumento di sviluppo del Piano finanziario di dettaglio la concertazione regionale con gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, al fine di attivare una equilibrata ricaduta delle azioni sull’intero territorio regionale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali;
 - ✓ n. 1130 del 06/07/2026 “Assegnazione delle risorse per la realizzazione di parte degli interventi previsti dal "Piano di dettaglio anno 2026, a valere dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata rep. n. 127/CU del 17 ottobre 2024", GECO 14 - Giovani evoluti e consapevoli" viene data attuazione alle risorse relative alle azioni di sistema per l’anno 2026;

- l'Avviso regionale prevede quali cardini centrali per il governo complessivo del processo lo sviluppo di Piani provinciali delle politiche giovanili, sulla base degli ambiti progettuali indicati nell'Intesa N. 127/CU del 17 ottobre 2024;
- ai sensi del punto 2 dell'Avviso "Possono partecipare al partenariato di progetto finalizzato alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso: i comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni non inseriti in Unione appartenenti alla stessa area provinciale. In particolare, è ammessa la partecipazione al partenariato dei singoli Comuni anche qualora facciano parte di un'Unione di Comuni e quest'ultima non vi partecipi. Per ciascuno dei dieci ambiti provinciali della Regione Emilia-Romagna, può essere presentata, a pena di esclusione, una sola domanda di partecipazione, nel rispetto del budget assegnato a ciascun ambito provinciale, da parte dell'Ente Capofila del partenariato di progetto costituito su base provinciale";
- ai sensi del punto 10 dell'Avviso, "...l'ammontare delle risorse destinate alla presente procedura è di 985.722,89 € ripartito proporzionalmente al numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni residenti in ciascun ambito provinciale...";
- ai sensi del punto 3 dell'Avviso "Il Partenariato di Progetto dovrà essere dimostrato mediante sottoscrizione da parte di tutti i Partner di apposito Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990...";

VISTI

- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;
- gli art. 30 e seguenti del Capo V del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii (Testo Unico Enti Locali);

TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTO

le Parti sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Premesse

Le premesse su riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (nel prosieguo, anche solo "*Accordo*").

Art. 2 – Oggetto

L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti ai fini della realizzazione delle attività del **Piano provinciale delle politiche giovanili** (di seguito anche solo "*Piano*") relativo all'ambito provinciale di _____ denominato _____ qualora lo stesso risulti beneficiario del finanziamento regionale all'esito positivo della partecipazione alla procedura di cui all'Avviso indicato in premessa.

Art. 3 – Compiti e impegni comuni dei Partner

I partner si impegnano a:

- collaborare alla definizione e alla realizzazione del Piano svolgendo con la massima diligenza il ruolo dal medesimo Piano attribuitole, ai fini della positiva realizzazione dello stesso;
- individuano tra di loro, secondo le modalità che ritengono opportune, l'ente che svolgerà la funzione di Capofila;
- individuano tra di loro, secondo le modalità che ritengono opportune, uno o più Enti attuatori;

- utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell'ambito del Piano provinciale delle politiche giovanili evidenziando la fonte del finanziamento, ovvero riportando il logo della Regione Emilia-Romagna e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dare la massima informazione e diffusione dei risultati del Piano finanziato;
- agire nel massimo rispetto delle regole fissate dall'Avviso e dai relativi allegati;

In ogni caso, nella realizzazione del Piano provinciale delle politiche giovanili, le Parti si impegnano a cooperare nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede, nonché a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la concretizzazione dell'intervento ideato.

Art. 4 – Compiti e impegni del Capofila

Al Capofila spettano i seguenti compiti e impegni ulteriori rispetto a quelli comuni:

- coordinare le attività al livello provinciale, convocando i tavoli di lavoro e promuovendo il dialogo tra le parti per il buon esito della concertazione;
- presentare alla Regione il Piano provinciale delle politiche giovanili, in nome e per conto del partenariato di progetto, in risposta alla procedura di cui all'Avviso indicato in premessa;
- coordinare, secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, le attività di monitoraggio relative all'esecuzione del Piano;
- presentare la rendicontazione complessiva del Piano alla Regione, secondo le modalità che saranno indicate dalla Regione con i successivi atti di assegnazione e impegno delle risorse;

Art. 5 – Compiti e impegni degli Enti attuatori del progetto

All'Ente attuatore spettano i seguenti compiti e impegni ulteriori rispetto a quelli comuni:

- curare direttamente la realizzazione del Piano o di uno dei sottoprogetti in cui si articola il Piano gestendo anche gli aspetti di natura contabile;
- predisporre nei termini indicati dall'Ente Capofila su indirizzo della Regione Emilia-Romagna ogni documento richiesto ai fini del monitoraggio delle attività e della rendicontazione delle spese;

Art. 6 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario, mediante apposizione di firma digitale, e ha durata fino alla conclusione del Piano e comunque entro e non oltre il 31/12/2027.

Art. 7 – Efficacia

Fermo quanto previsto all'articolo 6 che precede, l'Accordo cesserà comunque di produrre i propri effetti in ogni ipotesi di revoca totale del finanziamento.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati

In conformità a quanto previsto dal regolamento n. 679/2016/UE e dal d.lgs. n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo.

In ogni caso, le Parti si impegnano a svolgere i trattamenti dei dati personali coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo nel rispetto del regolamento n. 679/2016/UE, del d.lgs. n. 196/2003 e dei pertinenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione ai ruoli concretamente svolti, le Parti provvederanno alla definizione degli accordi eventualmente necessari prima dell'avvio dei trattamenti.

Art. 9 – Disposizioni finali

Ogni eventuale modifica all'Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti, ferma restando la necessaria conformità a quanto previsto dall'Avviso.

Le Parti dichiarano che le clausole dell'Accordo sono state oggetto di negoziazione e che dunque non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Luogo, data

Per

[Comune capofila]

Il Sindaco/Presidente o

Assessore/dirigente competente

Per

[INDICARE I PARTNERS]

Sindaco/Presidente

Assessore/dirigente competente